



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 20/05/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 635

Onere finanziario per le visite medico-fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per malattia. Modifica alla DGR 3112/1991.

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dell'art. 43 del DPCM 8 maggio 1987 n. 266 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26.03.1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), i datori di lavoro pubblici e privati hanno facoltà di disporre controlli sui lavoratori assenti; a tal fine debbono avvalersi di medici operanti nel contesto dell'organizzazione sanitaria pubblica.

L'attività di controllo medico-legale sulle condizioni dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell'assenza dal lavoro rientra certamente nella competenza funzionale delle Asl in ragione della previsione dell'art. 14 c. 2 lett. q) della L. 833/78, in base al quale la ASL deve provvedere, fra l'altro, agli "accertamenti, alle certificazioni".

L'entrata in vigore del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e la conseguente trasformazione delle USL in Aziende ha lasciato inalterata la ripartizione delle competenze rispetto a quanto illustrato.

Allo scopo di garantire uniformità di assoggettamento nei confronti di terzi richiedenti, ivi inclusi gli enti pubblici, con DGR 2 luglio 2002 n. 829 la Giunta della Regione Puglia ha adottato il "Tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art 7 L.R. 36/84 così come modificato dalla L.R. 4/02", superando la DGR 3112 del 19 luglio 1991, concernente le indicazioni in ordine alle visite mediche di controllo domiciliari e ambulatoriali effettuate dalle UU.SS.LL. per conto di P.A. e datori di lavoro privati, nella parte in cui prevede la gratuità delle visite di controllo richieste dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti di propri dipendenti, e anticipando l'attuale orientamento nella disciplina.

Il DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e s.mi. nell'allegato 1A, par. 1, lett G comprende tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN quelle relative al "Servizio medico-legale", menzionando espressamente le "certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute" e indicando come fonte l'art. 14 della L. 833/78.

Tuttavia, il fatto che al SSN spetti di certificare l'assenza per motivi di salute dei pubblici dipendenti, non implica la necessaria gratuità delle relative prestazioni, in quanto lo stesso art. 14 L. 833/78, pur disponendo la competenza delle ASL in materia di accertamenti, certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale, è privo di qualsiasi norma sulla gratuità o onerosità delle relative prestazioni, né pertanto preclude alle regioni e alla ASL di richiedere il pagamento della prestazione secondo una tariffa predeterminata. È necessario, altresì, considerare l'art. 69 lett. e) della legge 833/78 il quale prevede la

esistenza, in via generale, di proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali.

E' di tutta evidenza che le visite mediche fiscali di controllo delle condizioni dei lavoratori dipendenti non sono rispondenti ai fini di tutela della salute della collettività, ma sono effettuate dietro specifica richiesta del datore di lavoro per l'accertamento della legittimità dell'assenza dal servizio e non nell'interesse del lavoratore quale persona assistita dal SSN; essendo svolte nell'interesse del datore che intende avvalersene, esse risultano estremamente dissimili da quelle di cura e prevenzione che il SSN garantisce a tutti i cittadini.

Tenuto conto che l'art. 71 c. 3 del D.L n. 112 del 2008, convertito in L. 133/2008, ha previsto l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche in caso di assenza di un solo giorno, con conseguente forte incremento della domanda di visite fiscali da effettuarsi da parte delle ASL, è necessario considerare l'incidenza che tale aumentata domanda comporta sulla efficienza organizzativa e sui costi che tale servizio comporta.

Pertanto, anche al fine di consentire alle ASL, che devono effettuare gli accertamenti, una efficiente organizzazione ed evasione delle numerose richieste pervenute, si ritiene che la Regione Puglia debba stabilire l'onerosità delle visite medico-fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per malattia, in quanto il fatto che tali prestazioni siano menzionate nell'allegato 1A, par. 1 lett. g del DPCM 2001, fra i Livelli Essenziali di assistenza, non implica la necessaria gratuità del servizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, con tale atto si propone alla Giunta regionale di stabilire l'onerosità delle visite fiscali richiesta dai datori di lavoro pubblici nei confronti dei propri dipendenti e di estendere ad esse l'applicabilità della tariffa prevista alla voce "visita fiscale ai fini dell'accertamento dell'incapacità temporanea del lavoro ivi comprese le prestazioni di cui all'art. 5 della L. 300/1970", incluse nel cap. 6 dell'Allegato F del tariffario regionale allegato alla DGR 829/2002.

Con successivo atto dirigenziale ciascun datore di lavoro pubblico, richiedente la prestazione, provvederà a definire le modalità di pagamento.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Assistenza Territoriale e Prevenzione

Dott. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di modificare il punto 4 dell'allegato alla DGR n. 3112 del 19 luglio 1991, concernente indicazioni in ordine alle visite mediche di controllo domiciliari e ambulatoriali effettuate dalle UU.SS.LL. per conto di P.A. e datori di lavoro privati;

- di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, l'onerosità delle visite medico-fiscali, richieste dai datori di lavoro pubblici, per i propri dipendenti assenti per malattia;
- di stabilire, per esigenze di uniformità su tutto il territorio regionale, l'applicazione della tariffa specificatamente prevista dal "Tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 7 L.R. 36/84 così come modificato dalla L.R. 4/02", adottato con DGR 2 luglio 2002 n. 829;
- di provvedere che, ai sensi dell'art. 6 L.R. 13/1994, il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---